

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA OPTIMA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GAGGIO, 72- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA GALILEI,77
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5068 del 14/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA OPTIMA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE – VIA GAGGIO, 72 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA GALILEI,77**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

#### **RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA in data 23/05/2017 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n. 4635 del 23/05/2017 (pratica ARPAE n. 15335), dalla Ditta **OPTIMA SRL** (C.F./P.IVA 0162206406), avente sede legale in Comune di SAN CLEMENTE – VIA GAGGIO, 72 e impianto in Comune di SAN CLEMENTE – VIA GALILEI, 77, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico) di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE;**

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Modifica sostanziale per emissioni in atmosfera

RICHIAMATA l'autorizzazione per gli scarichi del Comune di SAN CLEMENTE prot. n. 3014 del 21/04/2016 che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 26783 del 25/02/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di SAN CLEMENTE debitamente informato tramite Suap in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTO il parere favorevole del Comune di SAN CLEMENTE del 22/08/2017 Prot. 6250 acquisito in data 25/08/2017 PGNR/2017/7958 per le emissioni rumorose con condizioni e prescrizioni e pertanto allegato al presente provvedimento come Allegato C;

RITENUTO OPPORTNO revocare la precedente autorizzazione AUA rilasciata con Provvedimento n. 1398 del 11/05/2016 e di riportare tutte le prescrizioni nel nuovo atto al fine di agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta OPTIMA SRL** avente sede legale in Comune di SAN CLEMENTE – VIA GAGGIO,72 (C.F./P.IVA 0162206406) per l'esercizio dell'**attività di PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIE E PASTICCERIE** nell'impianto sito in Comune di **SAN CLEMENTE, VIA GALILEI,77** fatti salvi i diritti di terzi;

La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

l'**Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'impatto acustico;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di SAN CLEMENTE, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Il presente atto revoca il precedente Provvedimento AUA n. 1398 del 11/05/2016 rilasciato da Arpae –Sac Rimini;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI:

La ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE SEMILAVORATI PER PASTICCERIA E GELATERIA**, svolgendo le operazioni di pesatura e miscelazione di prodotti a caldo o a freddo e successivo confezionamento oltre alla tostatura di frutta secca;

Le modifiche consistono nell'introduzione della saldatura ad inox collegata all'emissione E4, nella rimozione del tunnel criogenico e conseguente emissione E6 e nell'introduzione di 2 nuovi punti di emissione collegati alle operazioni di Tostatura di frutta secca (E9) e Aspirazione carica batteria muletti (E10), oltre alla sostituzione della caldaia collegata al punto E2;

E' presente un impianto termico ad uso civile (riscaldamento uffici) collegato al punto di emissione E3, alimentato a metano di potenzialità inferiore a 3 MW (401.6 kW) non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga – allegato IV parte I lettera dd). E' comunque soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica;

Sono presenti 3 impianti termici ad uso industriale di potenzialità rispettivamente 1.500 kW, 378,9 kW e 139,5 kW, collegati rispettivamente ai punti di emissione E2 , E2bis, E7 alimentati a gas metano e adibiti il primo ed il secondo al riscaldamento dell'acqua di processo, il terzo di supporto alla produzione (etichettatura bottiglie). Essendo la somma delle potenzialità inferiore a 3 MW non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga– allegato IV parte I lettera dd). Sono altresì soggetti al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06;

Sono presenti alcuni punti di emissione collegati a cucine e mensa aziendale, non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 (attività in deroga – allegato IV parte I lettera e);

La ditta esegue anche l'attività di saldatura con un consumo dichiarato di filo per saldatura pari a ca. 6 kg/mese; è prevista anche l'attività di saldatura su acciaio inox effettuata con procedimento TIG (elettrodo infusibile di tungsteno, sotto protezione di gasi inerte).

### PRESCRIZIONI:

#### **E1 – ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MATERIE PRIME**

- Portata: 24800 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 16 h/g
- Altezza: 8,8 m.
- Sezione: 0,38 m<sup>2</sup>
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Filtro a maniche costituito da 312 maniche aventi superficie filtrante totale pari a 300 m<sup>2</sup>
- Inquinanti emessi: materiale particellare
- Limiti desunti dalla D.G.R. 2236/2009 all.4 punto 4.24.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato su un registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti suddetto.

#### **E4 – SALDATURA**

- Portata: 1590 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 6 h/g
- Altezza: 9,5 m
- Sezione: 0,03 m<sup>2</sup>
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente
- Limiti CRIAER previsti al punto 4.13.20:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi Di Azoto (In NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido Di Carbonio (CO)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Entro 30 giorni dalla notifica del Provvedimento conclusivo la ditta è tenuta ad un controllo iniziale dei parametri sotto riportati come flusso di massa e in concentrazione:

- Nickel;
- Manganese;
- Cromo III.

Nel caso il flusso di massa risultasse al di sopra dei valori previsti dalla tabella di cui alla parte II allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 valgono i limiti in concentrazione della stessa tabella e la ditta è tenuta ad un autocontrollo annuale degli stessi parametri.

I risultati dei controlli di cui sopra dovranno essere inviati ad ARPAE nei successivi 10 giorni.

#### **E8 – CAPPA LABORATORIO MICROBIOLOGICO**

- Portata: 300 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 3 h/g
- Altezza: 3,5 m
- Sezione: 0,05 m<sup>2</sup>
- Temperatura: - 23 °C
- Impianto di abbattimento: Filtro a carboni attivi

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti tuttavia si prescrive l'utilizzo di un apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di

controllo competenti, ove devono essere annotati, su base mensile, i consumi giornalieri di reagenti e solventi utilizzati durante le analisi e le rispettive schede di sicurezza.

### **E9 – TOSTATURA FRUTTA SECCA**

- Portata: 2.500 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 24 h/g
- Altezza: 13 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 20 °C
- Impianto di abbattimento: Filtro a maniche a tessuto costituito da 28 maniche per una superficie totale di 21 m<sup>2</sup>;
- Limiti in analogia al punto 4.1.16 del CRIAER:

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione</b>
Materiale Particellare	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato su un registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti suddetto.

### **E5 – E10 – ASPIRAZIONE CARICA BATTERIA MULETTI**

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti alle emissioni.

#### ***Altre prescrizioni***

- a)** L'Azienda dovrà comunicare almeno 15 gg. prima la data della messa in esercizio dei nuovi impianti;
- b)** La messa a regime del nuovo impianto (E9) dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- c)** Entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l'impresa è tenuta a trasmettere tramite Pec all'Arpae SAC di Rimini i controlli alle emissioni del punto E9; tali controlli (in numero di 3) devono essere effettuati per un periodo di 10 giorni dalla data di messa a regime;
- d)** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e)** Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f)** Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

**g)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

**h)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

**i)** Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato  $IL/2$  dove  $IL$  è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

**j)** I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

**k)** E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**l)** I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

**m)** La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**n)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

**o)** Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

### ***Condizione di normalizzazione dei risultati***

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

Temperatura 273°K

Pressione 101,3 kPa

Gas secco

### ***Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi***

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita ARPA.


La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l’incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006

# planimetria generale

estratto 1

estratto 2



**LEGENDA:**

Aspirazione Fesi di lavorazione	PUNTO DI EMISSIONE E1
Centrale Termica	PUNTO DI EMISSIONE E2
Centrale Termica	PUNTO DI EMISSIONE E2bis
Centrale Termica	PUNTO DI EMISSIONE E3
Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E4
Aspirazione carica batteria muletti	PUNTO DI EMISSIONE E5
Centrale Termica	PUNTO DI EMISSIONE E7
Cappa laboratorio microbiologico	PUNTO DI EMISSIONE E8
Tostatura frutta secca	PUNTO DI EMISSIONE E9
Aspirazione carica batteria muletti	PUNTO DI EMISSIONE E10

DITTA:

**OPTIMA SRL UNICO SOCIO**  
Via Gaggio, 72 - 47832 San Clemente (RN)



Scala 1:500

redazione elaborato: 04/2017



# COMUNE DI SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

ALLEGATO B

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862453  
http://www.sanclemente.it ---- E-mail: matteini@sanclemente.it

San Clemente 21/04/2016

Prot. 3014

SUAP Unione della Valconca  
Via Colombari n. 2  
47833 Morciano di Romagna (RN)

**OGGETTO : Parere relativo ad autorizzazione unica ambientale – Riferimento pratica n. 46/2015 concernente scarico acque reflue industriali in fognatura – richiedente Optima Srl.**

Vista la richiesta del Sig. Riva Claudio per la Soc. Optima Srl con sede legale a San Clemente in Via Gaggio n. 72, inoltrata via PEC dal SUAP dell'Unione della Valconca in data 23/11/2015 ed acquisita agli atti di questo Comune con prot. 9500 del 24/11/2015, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da impianto di "produzione semilavorati per gelateria" situato a San Clemente in Via Galilei n. 38;

Vista la nota PEC pervenuta in data 31/03/2016 dal SUAP in indirizzo (nostro prot. 2238), con la quale si trasmette copia del parere favorevole con prescrizioni emesso da parte di Hera Spa in data 25/02/2016 prot. N. 26783, conservato agli atti d'ufficio e da considerarsi come facente parte integrante e sostanziale del presente documento;

Ritenuto di far proprie le prescrizioni dettate da Hera Spa e nel contempo procedere al rilascio del parere di propria competenza;

Tutto ciò premesso e considerato;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013 alla Ditta Optima Srl, in premessa generalizzata per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura nell'ambito dell'attività di "produzione semilavorati per gelateria" situato a San Clemente in Via Galilei n. 38, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel parere di Hera di cui in premessa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Il responsabile della Area tecnica  
(geom. Marco Mengozzi)



HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Comune di San Clemente  
Provincia di Rimini

ARRIVO Protocollo n. 0002238 del  
31/03/2016  
Ricev. il 31/03/2016 Tit. Cl.  
Uff. : LP3 - - -

Sede legale: Viale Carlo Bertè Pichet 2/4 40127 Bologna  
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376  
Capitale Sociale Int. vers. : € 1.488.538.745

Spett.le/Egr.  
COMUNE di SAN CLEMENTE  
Sportello unico attività produttive  
Unione dei Comuni della ValConca  
Via Colombari, 2  
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)  
unionevalconca@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 25/02/2016  
GS/fs prot.gen. n. 26783

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

▪ Riferimento pratica n° 46/2015 Richiesta di parere Prot. Hera 136588 del 23/11/2015;

▪ Responsabile dello scarico	OPTIMA SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GALILEI G, 38 - SAN CLEMENTE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	PRODUZIONE SEMILAVORATI PER GELATERIA
▪ Potenzialità dell'insediamento	18.500 mc/a
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	impianto di depurazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

La ditta prevede di realizzare un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi per il trattamento dei propri scarichi industriali ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla legge. La realizzazione di detto impianto è prevista nei 6 mesi successivi al rilascio delle autorizzazioni e del titolo a costruire ed una messa a regime tra i 3 e i 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi **INDUSTRIALI** derivanti da: **produzione semilavorati per gelateria** identificato in planimetria con il n. **P5** e **scarico di troppo pieno sollevamento e by pass di emergenza del depuratore** identificato in planimetria con il n. **P8** e acque reflue **ASSIMILATE** alle domestiche da **mensa aziendale** identificato in planimetria con il n. **P7**.
- 2) Lo scarico **P7** dove rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, i limiti della Tab. 1 punto 5 della D.G.R. n. 1053/2003  
Gli scarichi **P5** e **P8** devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:  
**SST <= 270 mg/l**  
**COD <= 6300 mg/l**  
**BOD5 <= 3700 mg/l**  
**Grassi e oli animali e vegetali <= 650 mg/l**  
**Tali valori di deroga sono concessi fino al 31 dicembre 2017.**
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico pari a: **18.500 mc/anno e 75 mc/g con un'escursione quantitativa non superiore al 15%**. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Dovrà altresì dichiararne l'inizio e la fine**

del collaudo funzionale, allegando una relazione sul funzionamento del nuovo depuratore corredandola con i risultati analitici relativi allo scarico in fognatura.

- 5) Con la messa a regime dell'impianto di depurazione, la ditta dovrà predisporre una procedura di **segnalazione immediata di attivazione dello scarico di troppo pieno del depuratore** o di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, allo scrivente gestore e agli organi di controllo.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**vasca di sedimentazione** per il pre trattamento di tutti i reflui di tipo industriale;  
**misuratore di portata elettromagnetico** sulla linea di alimentazione del depuratore, approvato e piombato da HERA;  
**pozzetti di prelievo** sulla linea di scarico di ciascuna tipologia di reflui, di cui il presente parere, costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.  
Dovranno altresì essere presenti e perfettamente funzionanti da dicembre 2017:  
**pompe di rilancio al depuratore** a valle della vasca di sedimentazione;  
**impianto di depurazione**;
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

---

**Responsabile**  
**Impianti fognario depurativi**  
**Dott. Ing. GianNicola Scarcella**

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale Informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'



# COMUNE DI SAN CLEMENTE

## Provincia di Rimini

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862453  
<http://www.sanclemente.it> ---- E-mail: [alagia@sanclemente.it](mailto:alagia@sanclemente.it)

San Clemente, 22/08/2017

Prot. 6250

**SUAP Unione della Valconca**  
[unionevalconca@legalmail.it](mailto:unionevalconca@legalmail.it)

**ARPAE S.A.C. Rimini**  
[aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Parere relativo ad autorizzazione unica ambientale – Modifica sostanziale dell'AUA provvedimento n. 62 del 25.05.2016 – richiedente Optima Srl.**

Vista la nota qui pervenuta per tramite di codesto Sportello Unico Attività Produttive in data 23.05.2017 acquisita al prot. n. 4101, con la quale il Sig. Riccò Massimiliano in qualità di procuratore della Soc. Optima Srl con sede legale a San Clemente in Via Gaggio n. 72, ha richiesto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per la modifica sostanziale dell'AUA provvedimento n. 62 del 25.05.2016 relativa all' impianto di "produzione e commercio all'ingrosso di semilavorati per gelateria e pasticceria" situato a San Clemente in Via Gaggio n. 72, in riferimento alle seguenti autorizzazioni – comunicazioni ricomprese nell'AUA:

- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Visto lo strumento urbanistico generale vigente;

Dato atto che il Comune di San Clemente non è provvisto di piano di zonizzazione acustica del territorio;

Rilevato che, per quanto concerne le sorgenti di rumore attribuibili all'impianto in oggetto, il tecnico incaricato ha verificato e dimostrato che i livelli di emissione, di immissione assoluta e differenziale sono conformi ai limiti stabiliti dalla normativa vigente (DPCM 01/03/1991, DPCM 17/11/1997), tranne per quanto attiene l'**attività di trattamento acque**, indicata quale sorgente S12 nella relazione di valutazione dell'impatto acustico; per tale sorgente è evidenziato uno sforamento nelle emissioni di rumore notturne, per le quali "l'azienda sta predisponendo interventi di mitigazione acustica sul fabbricato pompe proprio sul lato confinante verso il laghetto e area svago", interventi consistenti nella "posa di una serie di pannelli a chiusura del lato del fabbricato tipo Isoparfire sound in fibra minerale spessore 80 che garantiscono una attenuazione RW -34 dB che consente di riportare i livelli ampiamente entro i limiti previsti dalla normativa vigente";

Ritenuto di fare proprie le valutazioni contenute nella relazione previsionale di impatto acustico;

Tutto ciò premesso e considerato;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **Optima Srl**, in premessa generalizzata, per



- le emissioni rumorose da impianto di "produzione e commercio all'ingrosso di semilavorati per gelateria e pasticceria", per quanto di propria competenza;

**CON LE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**

- dovranno essere realizzati, conformemente alle indicazioni del tecnico competente in materia acustica contenute nella relazione di impatto acustico allegata all'istanza di autorizzazione, i necessari interventi di mitigazione acustica sul fabbricato pompe destinato all'impianto di trattamento acque (sorgente S12), in modo da garantire che i livelli di rumorosità siano contenuti entro i limiti massimi previsti dalla Legge anche per le emissioni notturne.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Edilizia Privata  
(*dott.ssa Antonella Alagia*)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**